

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 14 dicembre 2007 - Deliberazione N. 2154 - Area Generale di Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. – N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - **Progetti di ricerca ex art. 12 comma 2, lettera B del D.Igt. 502/92 e ss. mm. ii., esercizio finanziario 2005. Variazione compensativa tra due capitoli della stessa U. P. B.**

PREMESSO

- che il Ministero della Salute sovvenziona annualmente l'esecuzione di progetti di ricerca finalizzata attraverso l'assegnazione di fondi ex art.12 comma 2, lettera B del D.Igt. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, per il finanziamento di iniziative riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, le valutazioni dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie;
- che a seguito del relativo bando del Ministero della Salute per la ricerca finalizzata per l'anno 2005, pubblicato in data 05.08.2005 sul sito web del Ministero della Salute – www.ministerosalute.it, la Regione Campania è assegnataria di finanziamenti per un importo complessivo di € 605.000,00= relativi a progetti di tipo 1 e di tipo 2 così come di seguito descritti:

TIPO 1	prof. Francesco ROSSI - Dipartimento di Medicina Sperimentale, sezione di Farmacologia e Centro di Eccellenza della Seconda Università degli Studi di Napoli, progetto titolato: "Definizione delle strategie per la prevenzione cardiovascolare in pazienti con sindrome metabolica in assenza di familiarità per diabete" per un importo di € 200.000,00= (duecentomila) e di un cofinanziamento regionale di € 300.000,00= (trecentomila).	200.000,00
TIPO 2	prof. Francesco SALVATORE - Presidente e coordinatore scientifico CEINGE s.c. a r. l. Biotecnologie Avanzate, progetto titolato: "Approcci molecolari per lo studio della patogenesi e lo sviluppo di terapie innovative per malattie infettive ad elevato impatto sociale" per un importo di € 235.000,00= (duecentotrentacinquemila)	235.000,00
TIPO 2	prof. Paolo MARINELLI - Dipartimento di Medicina Pubblica, Clinica e Preventiva della Seconda Università degli Studi di Napoli, progetto titolato: "Appropriatezza ospedaliera e territoriale: progettazione e realizzazione di sistemi di monitoraggio" per un importo di Euro 170.000,00= (centosessantamila).	170.000,00

- che per la realizzazione del progetto di Tipo 1 titolato: "Definizione delle strategie per la prevenzione cardiovascolare in pazienti con sindrome metabolica in assenza di familiarità per diabete" la Commissione Nazionale Ricerca ha approvato il predetto progetto per un importo complessivo di € 500.000,00= di cui € 200.000,00= a carico del Ministero della Salute e di € 300.000,00= a carico della Regione Campania;
- che con nota n. 2241/SP dell' 17.11.2005 e nota n. 515/SP del 20.02.2006 l'Assessore alla sanità ha comunicato al Ministero della salute la disponibilità della Regione Campania, nella qualità di Destinatario Istituzionale del progetto in parola, ad un cofinanziamento per € 300.000,00= al progetto di Tipo 1 titolato: "Definizione delle strategie per la prevenzione cardiovascolare in pazienti con sindrome

metabolica in assenza di familiarità per diabete” il cui responsabile scientifico è il prof. Francesco ROSSI - Dipartimento di Medicina Sperimentale, sezione di Farmacologia e Centro di Eccellenza della Seconda Università degli Studi di Napoli;

- che il Ministero della Salute ha stipulato con la Regione Campania, quale responsabile della conduzione dei progetti, le relative convenzioni distinte dai nn. 07, 08, 09, datate 07 marzo 2006 allegate alla presente e ne formano parte integrante e sostanziale;
- che con nota prot. DGRST.4/3424 – P / I.9.a.b del 18 maggio 2006 il Ministero della Salute ha rappresentato l'urgente necessità, ai fini della corresponsione della prima rata anticipata del finanziamento accordato al progetto di Tipo 1 (convenzione n. 9) della comunicazione da parte della Regione Campania dell'avvenuta stipula della convenzione prevista con il Dipartimento di Medicina Sperimentale, sezione di Farmacologia e Centro di Eccellenza della Seconda Università degli Studi di Napoli ;

PRESO ATTO

- che la data di inizio delle attività progettuali è stata determinata e trasmessa, con nota del responsabile scientifico di ogni singolo progetto alla Regione Campania e di seguito comunicata al Ministero della Salute;
- che la durata delle suddette convenzioni è fissata nel limite di due anni salvo quant'altro disposto nell'atto convenzionale;
- che occorre cofinanziare il progetto di Tipo 1 intitolato: “Definizione delle strategie per la prevenzione cardiovascolare in pazienti con sindrome metabolica in assenza di familiarità per diabete” per un importo di € 300.000,00 (trecentomila), così come statuito all'art. 2 della convenzione n. 9 già citata in atti;

PRESO ATTO

- che con deliberazione di Giunta Regionale n. 1236 del 13 luglio 2007 si è provveduto, ai sensi dell'art. 29, comma 4, lettera a) della L.R. n. 7/2002, al riaccertamento, per il periodo 2001/2006, di tutti i finanziamenti assegnati dal Ministero della Salute relativi ai progetti di ricerca sanitaria riguardanti programmi speciali di rilievo interregionale o nazionale di cui all'art. 12, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 502/1992, iscrivendo nel bilancio per l'esercizio finanziario 2007, in termini di competenza e di cassa. L'importo di € 1.805.682,87=;

RILEVATO

- che, con l'esecuzione della suindicata deliberazione di Giunta Regionale n. 1236 del 13 luglio 2007, è avvenuta l'acquisizione nel bilancio 2007 anche delle quote assegnate dal Ministero della Salute relative ai progetti di ricerca del tipo 1 e del tipo 2 per l'anno 2005;
- che nel bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2007, lo stanziamento di competenza e di cassa dello stato di previsione della spesa del capitolo 7304 (U.P.B. 4.15.38) rientrante nella competenza operativa dell'A.G.C. 19, non risulta sufficientemente dotato per far fronte ad obbligazioni in corso di perfezionamento o che si perfezioneranno nel corso dell'anno;
- che, per far fronte alla spesa di cui sopra, occorre, pertanto, incrementare lo stanziamento di competenza e di cassa del suddetto capitolo 7304 (U.P.B. 4.15.38) dell'importo di € 300.000,00= (trecentomila);
- che, la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 29, comma 9, lettera b), della L.R. n. 7/2002, è autorizzata ad effettuare variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra capitoli della medesima unità revisionale di base;

RITENUTO

- che a tanto si possa prevedere, utilizzando quota parte dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo di spesa 7062 (U.P.B. 4.15.38) rientrante nella competenza operativa della suddetta A.G.C. 19 ed avente sufficiente disponibilità, sia per far fronte a tutte le obbligazioni già perfezionate ad esso imputabili che per far fronte alle carenze finanziarie riscontrate sul predetto capitolo di spesa 7304;

VISTA

- la L.R. n. 7 del 30 aprile 2002;
- le leggi regionali n. 1 e 2 del 19 gennaio 2007;
- la D.G.R.C. n. 160 del 10 febbraio 2007 - approvazione bilancio gestionale - pubblicato sul B.U.R.C. numero speciale del 22 febbraio 2007;
- la D.G.R.C. n. 3466 del 3.6.2000 "attribuzione di funzioni ai dirigenti della Giunta Regionale";
- la D.G.R.C. n. 1236 del 13 luglio 2007 "variazione compensativa tra due capitoli della stessa U.P.B.";

PROPONE e la Giunta, in conformità a voti unanimi

DELIBERA

per i motivi su esposti e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 29, comma 9, lettera b), della L.R. n. 7/2002, una variazione compensativa in termini di competenza e di cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario afferente i capitoli di seguito riportati rientranti nella medesima unità revisionale di base:
 - capitolo di spesa 7304 (U.P.B. 4.15.38) avente la seguente denominazione "Fondi del Ministero della Salute per programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale ex art. 12, comma 2, lettera b) decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992" aumento dello stanziamento di competenza e cassa per € 300.000,00= (trecentomila);
 - capitolo di spesa 7062 (U.P.B. 4.15.38) avente la seguente denominazione " Spesa sanitaria accentrata piano sanitario" riduzione dello stanziamento di competenza e di cassa per € 300.000,00= (trecentomila);
- di cofinanziare il progetto di Tipo 1 (convenzione n. 9) titolato: "Definizione delle strategie per la prevenzione cardiovascolare in pazienti con sindrome metabolica in assenza di familiarità per diabete" per un importo di € 300.000,00= (trecentomila) ;
- di trasmettere copia del presente provvedimento all'A.G.C. Piano Sanitario Settore Programmazione, al Settore formazione Bilancio, al Settore Gestione Amministrativa delle Entrate e della Spesa del Bilancio per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- inviare copia del presente provvedimento al B.U.R.C per la pubblicazione.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Valiante



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE E LA REGIONE CAMPANIA PER
REGOLAMENTARE LO SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI DI RICERCA SANITARIA FINALIZZATA
RELATIVI ALL'ANNO 2005

Convenzione n. 8

Premesso che

A seguito di quanto disposto dall'art.12 e dall'art. 12bis del D.Lgs.502/92, come modificato e integrato dal D.Lgs.229/99 concernenti il finanziamento a carico del Ministero della Salute dei progetti di ricerca presentati dai destinatari istituzionali, individuati dalla normativa stessa, si rende necessario, ai fini dello svolgimento dei programmi di ricerca finalizzata per l'anno 2005, approvati dalla Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria nella seduta del 14 dicembre 2005, disciplinare i conseguenti rapporti di collaborazione e finanziari:

il Ministro della Salute, su proposta della competente Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria, ha stabilito nella lettera invito DGRST4/8735/P/1.9.a.b. del 25 agosto 2005 il piano di attuazione dei progetti di ricerca finalizzata 2005, individuando gli obiettivi prioritari biomedici e sanitari del Piano Sanitario nazionale suddivisi in aree d'interesse prioritario;

con la direttiva del Ministro della Salute del 02/02/2006 prot. n. DGRST.4/765-A/1.9.a.b. è stata approvata la proposta della Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria del 14 dicembre 2005 in materia di utilizzo dei fondi assegnati alla ricerca per l'esercizio 2005 la quale prevede tra l'altro lo svolgimento del progetto "Appropriatezza ospedaliera e territoriale; progettazione e realizzazione di sistemi di monitoraggio" presentato dalla Regione Campania;

con D.D. del 28/12/2005 registrato dall'U.C.B. il 28/12/2005 n.10385 e dalla Corte dei Conti in data 3 febbraio 2006 reg.1 foglio 77 elenco 26 è stata impegnata ed ammessa al finanziamento la somma destinata, per il corrente esercizio finanziario, per i progetti di ricerca finalizzata 2005;

per il predetto progetto è stato autorizzato un finanziamento pari a € 170.000,00 (centosettantamila/00)


IL MINISTERO DELLA SALUTE

rappresentato dal Dottor Bruno Campione – Dirigente della Direzione Generale della Ricerca Scientifica e
Tecnologica

e la

REGIONE CAMPANIA

rappresentata da ANZ. RENATO CARLA - DIRIGENTE REGIONALE



stipulano e convengono quanto segue:

Articolo 1

La presente convenzione regola l'affidamento da parte del Ministero della Salute - Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica - alla Regione Campania della ricerca finalizzata dal titolo "Appropriatezza ospedaliera e territoriale: progettazione e realizzazione di sistemi di monitoraggio" che viene finanziata dal Ministero della Salute per un importo di € 170.000,00 (centosettantamila/00) con imputazione all'u.p.b. 3.1.2.10. ricerca scientifica capitolo 3398.

Articolo 2

La Regione Campania svolgerà la ricerca secondo la pianificazione riportata nel programma originale presentato a questo Ministero per l'approvazione e in ottemperanza a quanto previsto dalla lettera invito di cui in premessa. Detto programma fa parte integrante della presente convenzione unitamente alla relativa scheda finanziaria.

Qualora l'Ente apporti rilevanti modifiche al piano esecutivo il progetto sarà nuovamente sottoposto alla Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria per il parere di competenza.

Articolo 3

La ricerca avrà la durata di due (2) anni e dovrà avere inizio entro 30 giorni dalla ricezione da parte dell'Ente della lettera con la quale il Ministero della Salute - Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica - comunicherà l'avvenuta approvazione e registrazione della presente convenzione.

L'Ente dovrà comunicare la data d'inizio della ricerca, con nota sottoscritta dal responsabile amministrativo del progetto di ricerca.

Gli adempimenti previsti ai commi 1° e 2° costituiscono presupposti indispensabili per avviare la procedura di cui all'art.4.

Articolo 4

La prima rata anticipata sarà pari al 60% del finanziamento totale di cui all'art.1.

La procedura per il pagamento della stessa sarà avviata contestualmente alla comunicazione dell'Ente della data di inizio della ricerca.


Le successive rate saranno erogate: il 30% alla scadenza del primo anno e il rimanente 10% a conclusione del progetto secondo le modalità stabilite all'art.5 della presente convenzione.

Articolo 5

Al termine del primo anno, per il pagamento della seconda rata, l'Ente dovrà trasmettere al Ministero della Salute, non oltre 60 giorni della scadenza prevista, una relazione sullo stato d'attuazione complessivo della ricerca, sottoscritta dal responsabile amministrativo. La documentazione inviata dalle unità operative non potrà sostituire la predetta relazione.

Nel caso in cui la relazione non sia considerata idonea a dimostrare lo stato di avanzamento della ricerca, il Ministero della Salute attiverà le procedure previste all'art.7 che dovranno comunque concludersi entro e non oltre il trentesimo giorno dalla contestazione.

Nel caso permangano contestazioni il Ministero sottoporrà l'eventuale provvedimento alla Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria allegando obbligatoriamente le contro-deduzioni scritte dall'Ente che s'impegna fin d'ora ad accettare quanto sarà deciso dalla Commissione.



Articolo 6

Durante lo svolgimento della ricerca potranno essere apportate modifiche al programma. Tali modifiche, comunque, non dovranno stravolgere l'impianto complessivo del documento originario allegato al presente accordo. Le proposte di variazioni corredate dalle motivazioni fornite dal responsabile della ricerca dovranno essere sottoposte all'assenso del Ministero della Salute – Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica - con nota sottoscritta del rappresentante legale.

Nel caso sorgano contestazioni, la decisione verrà rimessa alla Commissione Nazionale per la ricerca Sanitaria. Il Ministero trasmetterà alla Commissione le contro-deduzioni scritte della Regione Campania che s'impegna fin d'ora ad accettare quanto sarà deciso dalla Commissione.

Articolo 7

Il Ministero della Salute – Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica - sentita, ove occorra, la Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria, ha facoltà di chiedere chiarimenti e può disporre indagini e verifiche durante lo svolgimento della ricerca.

Articolo 8

Nel caso in cui la Regione Campania non provveda ad inviare la relazione di cui al precedente art. 5, il Ministero sospenderà l'erogazione del finanziamento. La sospensione del finanziamento verrà disposta anche a seguito della mancata od irregolare attuazione del programma di ricerca. In tale caso il Ministero della Salute chiederà la restituzione delle somme erogate, previa verifica delle cause che hanno portato alla mancata o irregolare attuazione del programma di ricerca.

Nel caso permangano contestazioni, la decisione verrà rimessa alla Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria. Il Ministero trasmetterà alla Commissione le contro-deduzioni scritte della Regione Campania che s'impegna fin d'ora ad accettare quanto sarà deciso dalla Commissione e provvederà se richiesto alla restituzione delle somme percepite, entro l'anno contabile della definizione del procedimento.

Articolo 9

Il termine della ricerca potrà essere prorogato dal Ministero della Salute – Direzione Generale della ricerca scientifica e tecnologica, per un periodo di norma non superiore a sei mesi e comunque non oltre un anno dalla data di scadenza, a seguito di formale, motivata e documentata richiesta della Regione Campania inoltrata dal responsabile amministrativo non oltre i 90 giorni precedenti la data di scadenza della presente convenzione.

La concessione della proroga, che sarà subordinata alla riconosciuta sussistenza di ragioni di necessità e d'opportunità, non costituisce motivo di maggiorazione del corrispettivo indicato all'art. 1.

Articolo 10

Per l'erogazione del saldo, corrispondente al 10% di cui al precedente art. 4, alla data di scadenza, naturale o prorogata, di cui i precedenti art.3 e art.9, la Regione Campania dovrà inviare al Ministero della Salute – Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica - una relazione conclusiva sui risultati raggiunti dalla ricerca sottoscritta dal responsabile della stessa.

La succitata relazione, dovrà essere accompagnata dalle schede tecnico-finanziarie, relative alla rendicontazione riassuntiva delle spese sostenute per l'intero progetto, nonché dall'elenco analitico delle medesime in relazione al finanziamento complessivo concesso e comunque trattenendo ai propri atti la relativa documentazione amministrativo-contabile.

Nel caso che la relazione non sia considerata idonea a dimostrare il raggiungimento dei risultati previsti dalla ricerca, il Ministero della Salute in applicazione dell'art.7 chiederà chiarimenti e disporrà indagini entro e non oltre il 30° giorno dalla contestazione scritta della Regione Campania.

In caso di contestazioni si applicherà il comma 2 dell'art.8.

Articolo 11

La presente convenzione, vincolante per la Regione Campania all'atto della sottoscrizione, sarà tale per il Ministero della Salute solo dopo la sua approvazione e registrazione da parte degli organi di controllo.

Articolo 12

La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito del progetto è regolamentata dalla normativa vigente in materia salvo particolari accordi stipulati tra le parti firmatarie del presente atto, ferma restando la possibilità dei soggetti istituzionali del Servizio sanitario nazionale di fruirne, previa richiesta alle parti firmatarie. Qualsiasi documento o prodotto inerente al progetto deve contenere l'indicazione della partecipazione del Ministero della Salute.

Articolo 13

I beni e gli strumenti acquistati per l'esecuzione del presente progetto di ricerca al termine della ricerca saranno destinati in proprietà al Ministero della Salute, salvo diverse espresse disposizioni al riguardo da adottare con apposito atto.

Articolo 14

Le parti contraenti prendono atto che il finanziamento, fuori del campo di applicazione IVA, del presente progetto ricade nella gestione dei fondi per il finanziamento delle attività di ricerca o sperimentazione, delle unità previsionali di base 3.1.2.10. "Ricerca Scientifica" capitolo 3398, di pertinenza del centro di responsabilità "Ordinamento sanitario, ricerca ed organizzazione del Ministero" – Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica - (ex Direzione Generale della Ricerca Sanitaria e della Vigilanza sugli Enti) dello stato di previsione del Ministero della Salute, in relazione a quanto disposto dal D.lgs. 502/92 e successive modifiche.

Roma, li

7 GEN 2008

PER LA
REGIONE CAMPANIA

PER IL MINISTERO DELLA SALUTE
Dr. Bruno Campione



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Convenzione n. 9

CONVENZIONE TRA MINISTERO DELLA SALUTE E LA REGIONE CAMPANIA RELATIVA AL PROGETTO DI RICERCA COFINANZIATO "Definizione delle strategie per la prevenzione cardiovascolare in pazienti con sindrome metabolica in assenza di familiarità per diabete"

PREMESSO

che l'art. 12 del D. Lgs. 502 del 1992, integrato dall'art. 12bis del D. Lgs. 229/1999, prevede che il Ministero della Salute provveda al finanziamento di progetti di ricerca finalizzata, destinando a tale scopo una quota del fondo sanitario nazionale;

che con D.M. n. 33642 del 09/05/2005 registrato dalla C.d.C. il 30/05/2005 reg. n. 3 foglio n. 135 il Ministro dell'Economia e Finanze ha disposto le variazioni della ripartizione dell'1% del Fondo Sanitario Nazionale per l'esercizio finanziario 2005;

che i suddetti finanziamenti per la ricerca finalizzata sono stati iscritti sull' u.p.b. 3.1.2.10. - Ricerca Scientifica - cap. 3398 "Spese per la ricerca finalizzata in attuazione degli obiettivi prioritari, biomedici e sanitari del Piano Sanitario Nazionale" dello stato di previsione del Ministero della Salute per l'anno 2005;

che i finanziamenti sono destinati ai progetti di ricerca presentati nei termini e secondo le modalità previsti dalla lettera invito "Programma per la Ricerca Sanitaria 2005" (Bando Ricerca Finalizzata 2005) prot. n. DGRST. 4/8735/P/19ab del 25/08/05 con la quale sono stati invitati i destinatari istituzionali a presentare progetti di ricerca finalizzata per l'esercizio finanziario 2005;


che con la Direttiva del Ministro della Salute del 02/02/2006 è stata approvata la proposta della Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria in data 14/12/2005 in tema di utilizzo dei fondi assegnati alla ricerca per l'esercizio finanziario 2005 per progetti di ricerca che rivestano carattere di interesse sanitario;

con D.D. del 28/12/2005 registrato dall'U.C.B. il 28/12/2005 n.10385 e dalla Corte dei Conti in data 3 febbraio 2006 reg.1 foglio 77 elenco n.26 è stata impegnata ed ammessa al finanziamento la somma destinata, per il corrente esercizio finanziario, per i progetti di ricerca finalizzata 2005;

che la Regione Campania è stato individuato quale Destinatario Istituzionale del finanziamento del Ministero della Salute di cui all'art. 12 bis co.6 del D.Lgs. 502/92;

che si rende necessario disciplinare con la presente convenzione lo svolgimento del suddetto progetto affidato al Destinatario Istituzionale;

che la Regione Campania in qualità di destinatario istituzionale è tenuto a stipulare a sua volta una convenzione - successivamente alla stipula della presente convenzione -, che disciplini i rapporti con gli enti cofinanziatori al fine della realizzazione congiunta del progetto di ricerca; tale convenzione dovrà essere inviata al Ministero della Salute;



che il progetto avrà la durata di due anni.

Il Ministero della Salute

rappresentato dal Dott. Bruno Campione, Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica

e

La Regione Campania

rappresentato da AVV. RENATO CAIOLA - DIREZIONE SERVIZI GIUR.

stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1

Le premesse e gli allegati formano parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

Con la presente convenzione la Regione Campania si impegna a svolgere, avvalendosi della collaborazione dei cofinanziatori, il progetto di ricerca biennale *"Definizione delle strategie per la prevenzione cardiovascolare in pazienti con sindrome metabolica in assenza di familiarità per diabete"*.

Gli oneri del progetto saranno posti a carico della parte pubblica per euro 200.000,00 (duecentomila/00) e a carico dei cofinanziatori, con un contributo di euro 300.000,00 (trecentomila/00).

Art. 3

Per l'attuazione della presente convenzione il Destinatario Istituzionale è tenuto a sua volta a stipulare una convenzione con il soggetto privato cofinanziatore adeguandosi a tutte le prescrizioni stabilite nella presente convenzione.

La stessa dovrà regolare dettagliatamente i rapporti e gli obblighi reciproci delle parti in relazione alla suddivisione delle spese da documentare e rendicontare, alla procedura da eseguire, alle norme di contabilità a cui è assoggettato il destinatario istituzionale ed ai relativi controlli, ed in particolare alla durata stabilita rispetto al piano esecutivo ed alla possibilità di verifiche da parte del Ministero della Salute.

La regolare stipulazione della convenzione di cui ai commi precedenti dovrà avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta registrazione della presente convenzione e, comunque, dovrà precedere l'inizio della ricerca. Detta stipula costituisce condizione indispensabile per procedere all'erogazione del finanziamento

Art. 4

Il progetto *"Definizione delle strategie per la prevenzione cardiovascolare in pazienti con sindrome metabolica in assenza di familiarità per diabete"* riveste carattere di unicità ed è coordinato dal destinatario istituzionale.

Il piano esecutivo del progetto, allegato alla presente convenzione, stabilisce il responsabile scientifico ed il programma di svolgimento delle ricerche, ripartendo gli interventi affidati alla Regione Campania e quelli posti a carico degli enti cofinanziatori e le relative spese sostenute.

Art. 5

Il Ministero della Salute si impegna a corrispondere alla Regione Campania la somma complessiva di € 200.000,00 (duecentomila/00) per l'attività che verrà espletata durante lo svolgimento del progetto *"Definizione delle strategie per la prevenzione cardiovascolare in pazienti con sindrome metabolica in assenza di familiarità per diabete"* secondo quanto stabilito all'art. 2 ed all'art. 3 della presente convenzione.

- Il finanziamento di parte pubblica sarà erogato secondo le seguenti modalità:
- La prima rata anticipata sarà pari al **60%** dell'importo del finanziamento che verrà corrisposto previa comunicazione dell'inizio dell'attività con contestuale richiesta del pagamento.
 - La seconda rata pari al **30%** sarà erogata al primo anno di attività previa approvazione della relazione di cui al successivo art. 6 della presente Convenzione.
 - La terza rata pari al **10%** sarà erogata a conclusione del progetto previa approvazione della relazione di cui al successivo art. 6 della presente Convenzione.

Art. 6

La Regione Campania quale Destinatario Istituzionale del finanziamento, si impegna a presentare una relazione sullo stato dell'arte del progetto cofinanziato al termine del primo anno di attività ed una relazione conclusiva al secondo anno di attività con l'indicazione dei risultati raggiunti e la dettagliata esposizione delle spese sostenute dalla parte pubblica e da quella privata trattenendo ai propri atti la relativa documentazione amministrativo - contabile.

Dette relazioni dovranno contenere il cronogramma dei lavori ed indicare dettagliatamente la destinazione dei finanziamenti, in relazione alle spese sostenute.

Il monitoraggio del progetto è affidato alla Commissione Nazionale Ricerca Sanitaria che si riserva la facoltà di effettuare controlli diretti sullo stato di avanzamento dei programmi di ricerca, sulla conformità dei risultati ottenuti al programma presentato e sulla documentazione giustificativa delle spese sostenute.

Art. 7

La presente convenzione ha la durata di due anni a decorrere dalla data di comunicazione degli estremi di registrazione del decreto dirigenziale di approvazione della stessa.

E' ammessa, inoltre, la proroga di un solo anno per particolari motivi previo parere della Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria.

Art. 8

Nel caso in cui lo svolgimento del progetto non sarà completato alla data della scadenza della Convenzione o della eventuale proroga, l'Ente potrà trattenere esclusivamente le somme relative alle spese sostenute sino al momento della risoluzione.

Art. 9

In tutti i casi nei quali lo svolgimento del progetto non sarà conforme a quanto stabilito dal protocollo e dalla presente convenzione (impossibilità, ritardi, carenze di documentazione ecc.) il Ministero potrà ridurre o sospendere il finanziamento.

Per regolare la situazione finanziaria conseguente all'applicazione del comma precedente l'Ente dovrà riversare la somma anticipata in conto entrate dello Stato.

Art. 10

I risultati raggiunti attraverso lo svolgimento del presente programma di ricerca vengono prioritariamente messi a disposizione del S.S.N.

La proprietà dei risultati eventualmente brevettabili sarà definita in ottemperanza a quanto stabilito dal "Codice della Proprietà Industriale" emanato con il D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, a norma dell'art. 15 della L. 12/12/2002, n. 273 e salvo particolari accordi stipulati tra le parti firmatarie del presente atto.

Non si darà luogo alla pubblicazione o divulgazione in tutto o in parte dei risultati senza previa autorizzazione della Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria.

I beni e gli strumenti acquistati per l'esecuzione del presente progetto di ricerca al termine della ricerca saranno destinati in proprietà al Ministero della Salute, salvo diverse espresse disposizioni al riguardo da adottare con apposito atto.

Art. 11

Le parti stabiliscono, altresì, che di comune accordo potranno essere apportate modifiche al piano esecutivo del progetto ma che dette modifiche non dovranno stravolgere il programma originario e ove si rilevassero particolarmente significative, dovranno essere sottoposte al parere della Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria.


Art. 12

La presente convenzione, impegna la Regione Campania sin dal momento della stipulazione, mentre vincolerà il Ministero solo a seguito dell'approvazione e della esecutività a termini di legge.

Art. 13

Le parti contraenti prendono atto che il finanziamento, fuori del campo di applicazione IVA, del presente progetto ricade nella gestione dei fondi per il finanziamento delle attività di ricerca o sperimentazione, delle unità previsionali di base 3.1.2.10, "Ricerca Scientifica" capitolo 3398, di pertinenza del centro di responsabilità "Ordinamento sanitario, ricerca ed organizzazione del Ministero" - Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica dello stato di previsione del Ministero della Salute in relazione a quanto disposto dal D.lgs. 502/92 e successive modifiche.


Per la Regione Campania



Roma li,

21 GEN. 2008

Per il Ministero della Salute
Direzione Generale della
Ricerca Scientifica e Tecnologica
Dr. Bruno Campione





Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE E LA REGIONE CAMPANIA PER
REGOLAMENTARE LO SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI DI RICERCA SANITARIA FINALIZZATA
RELATIVI ALL'ANNO 2005

Convenzione n. 7

Premesso che

A seguito di quanto disposto dall'art.12 e dall'art. 12bis del D.Lgs.502/92, come modificato e integrato dal D.Lgs.229/99 concernenti il finanziamento a carico del Ministero della Salute dei progetti di ricerca presentati dai destinatari istituzionali, individuati dalla normativa stessa, si rende necessario, ai fini dello svolgimento dei programmi di ricerca finalizzata per l'anno 2005, approvati dalla Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria nella seduta del 14 dicembre 2005, disciplinare i conseguenti rapporti di collaborazione e finanziari:

il Ministro della Salute, su proposta della competente Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria, ha stabilito nella lettera invito DGRST4/8735/P/1.9.a.b. del 25 agosto 2005 il piano di attuazione dei progetti di ricerca finalizzata 2005, individuando gli obiettivi prioritari biomedici e sanitari del Piano Sanitario nazionale suddivisi in aree d'interesse prioritario;

con la direttiva del Ministro della Salute del 02/02/2006 prot. n. DGRST.4/765-A/1.9.a.b. è stata approvata la proposta della Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria del 14 dicembre 2005 in materia di utilizzo dei fondi assegnati alla ricerca per l'esercizio 2005 la quale prevede tra l'altro lo svolgimento del progetto "Approcci molecolari per lo studio della patogenesi e lo sviluppo di terapie innovative per malattie infettive ad elevato impatto sociale" presentato dalla Regione Campania;

con D.D. del 28/12/2005 registrato dall'U.C.B. il 28/12/2005 n.10385 e dalla Corte dei Conti in data 3 febbraio 2006 reg.1 foglio 77 elenco 26 è stata impegnata ed ammessa al finanziamento la somma destinata, per il corrente esercizio finanziario, per i progetti di ricerca finalizzata 2005;

per il predetto progetto è stato autorizzato un finanziamento pari a € 235.000,00 (duecentotrentacinquemila/00)

IL MINISTERO DELLA SALUTE

rappresentato dal Dottor Bruno Campione – Dirigente della Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica

e la

REGIONE CAMPANIA

rappresentata da *AVV. RENATO CALOJA - DIRIGENTE SERVIZIO C.L.*



stipulano e convergono quanto segue:

Articolo 1

La presente convenzione regola l'affidamento da parte del Ministero della Salute - Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica - alla Regione Campania della ricerca finalizzata dal titolo "Approcci molecolari per lo studio della patogenesi e lo sviluppo di terapie innovative per malattie infettive ad elevato impatto sociale" che viene finanziata dal Ministero della Salute per un importo di € 235.000,00 (duecentotrentacinquemila/00) con imputazione all'u.p.b. 3.1.2.10. ricerca scientifica capitolo 3398.

Articolo 2

La Regione Campania svolgerà la ricerca secondo la pianificazione riportata nel programma originale presentato a questo Ministero per l'approvazione e in ottemperanza a quanto previsto dalla lettera invito di cui in premessa. Detto programma fa parte integrante della presente convenzione unitamente alla relativa scheda finanziaria.

Qualora l'Ente apporti rilevanti modifiche al piano esecutivo il progetto sarà nuovamente sottoposto alla Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria per il parere di competenza.

Articolo 3

La ricerca avrà la durata di due (2) anni e dovrà avere inizio entro 30 giorni dalla ricezione da parte dell'Ente della lettera con la quale il Ministero della Salute - Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica - comunicherà l'avvenuta approvazione e registrazione della presente convenzione.

L'Ente dovrà comunicare la data d'inizio della ricerca, con nota sottoscritta dal responsabile amministrativo del progetto di ricerca.

Gli adempimenti previsti ai commi 1° e 2° costituiscono presupposti indispensabili per avviare la procedura di cui all'art.4.

Articolo 4

La prima rata anticipata sarà pari al 60% del finanziamento totale di cui all'art.1.

La procedura per il pagamento della stessa sarà avviata contestualmente alla comunicazione dell'Ente della data di inizio della ricerca.

Le successive rate saranno erogate: il 30% alla scadenza del primo anno e il rimanente 10% a conclusione del progetto secondo le modalità stabilite all'art.5 della presente convenzione.

Articolo 5

Al termine del primo anno, per il pagamento della seconda rata, l'Ente dovrà trasmettere al Ministero della Salute, non oltre 60 giorni della scadenza prevista, una relazione sullo stato d'attuazione complessivo della ricerca, sottoscritta dal responsabile amministrativo. La documentazione inviata dalle unità operative non potrà sostituire la predetta relazione.

Nel caso in cui la relazione non sia considerata idonea a dimostrare lo stato di avanzamento della ricerca, il Ministero della Salute attiverà le procedure previste all'art.7 che dovranno comunque concludersi entro e non oltre il trentesimo giorno dalla contestazione.

Nel caso permangano contestazioni il Ministero sottoporrà l'eventuale provvedimento alla Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria allegando obbligatoriamente le contro-deduzioni scritte dell'Ente che s'impegna fin d'ora ad accettare quanto sarà deciso dalla Commissione.



Articolo 6

Durante lo svolgimento della ricerca potranno essere apportate modifiche al programma. Tali modifiche, comunque, non dovranno stravolgere l'impianto complessivo del documento originario allegato al presente accordo. Le proposte di variazioni corredate dalle motivazioni fornite dal responsabile della ricerca dovranno essere sottoposte all'assenso del Ministero della Salute – Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica - con nota sottoscritta dal rappresentante legale.

Nel caso sorgano contestazioni, la decisione verrà rimessa alla Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria. Il Ministero trasmetterà alla Commissione le contro-deduzioni scritte della Regione Campania che s'impegna fin d'ora ad accettare quanto sarà deciso dalla Commissione.

Articolo 7

Il Ministero della Salute – Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica - sentita, ove occorra, la Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria, ha facoltà di chiedere chiarimenti e può disporre indagini e verifiche durante lo svolgimento della ricerca.

Articolo 8

Nel caso in cui la Regione Campania non provveda ad inviare la relazione di cui al precedente art. 5, il Ministero sospenderà l'erogazione del finanziamento. La sospensione del finanziamento verrà disposta anche a seguito della mancata od irregolare attuazione del programma di ricerca. In tale caso il Ministero della Salute chiederà la restituzione delle somme erogate, previa verifica delle cause che hanno portato alla mancata o irregolare attuazione del programma di ricerca.

Nel caso permangano contestazioni, la decisione verrà rimessa alla Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria. Il Ministero trasmetterà alla Commissione le contro-deduzioni scritte della Regione Campania che s'impegna fin d'ora ad accettare quanto sarà deciso dalla Commissione e provvederà se richiesto alla restituzione delle somme percepite, entro l'anno contabile della definizione del procedimento.

Articolo 9

Il termine della ricerca potrà essere prorogato dal Ministero della Salute – Direzione Generale della ricerca scientifica e tecnologica, per un periodo di norma non superiore a sei mesi e comunque non oltre un anno dalla data di scadenza, a seguito di formale, motivata e documentata richiesta della Regione Campania inoltrata dal responsabile amministrativo non oltre i 90 giorni precedenti la data di scadenza della presente convenzione.

La concessione della proroga, che sarà subordinata alla riconosciuta sussistenza di ragioni di necessità e d'opportunità, non costituisce motivo di maggiorazione del corrispettivo indicato all'art. 1.

Articolo 10

Per l'erogazione del saldo, corrispondente al 10% di cui al precedente art. 4, alla data di scadenza, naturale o prorogata, di cui ai precedenti art.3 e art.9, la Regione Campania dovrà inviare al Ministero della Salute – Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica - una relazione conclusiva sui risultati raggiunti dalla ricerca sottoscritta dal responsabile della stessa.

La succitata relazione, dovrà essere accompagnata dalle schede tecnico-finanziarie, relative alla rendicontazione riassuntiva delle spese sostenute per l'intero progetto, nonché dall'elenco analitico delle medesime in relazione al finanziamento complessivo concesso e comunque trattenendo ai propri atti la relativa documentazione amministrativo-contabile.

Nel caso che la relazione non sia considerata idonea a dimostrare il raggiungimento dei risultati previsti dalla ricerca, il Ministero della Salute in applicazione dell'art.7 chiederà chiarimenti e disporrà indagini entro e non oltre il 30° giorno dalla contestazione scritta della Regione Campania.

In caso di contestazioni si applicherà il comma 2 dell'art.8.



Articolo 11

La presente convenzione, vincolante per la Regione Campania all'atto della sottoscrizione, sarà tale per il Ministero della Salute solo dopo la sua approvazione e registrazione da parte degli organi di controllo.

Articolo 12

La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito del progetto è regolamentata dalla normativa vigente in materia salvo particolari accordi stipulati tra le parti firmatarie del presente atto, ferma restando la possibilità dei soggetti istituzionali del Servizio sanitario nazionale di fruirne, previa richiesta alle parti firmatarie. Qualsiasi documento o prodotto inerente al progetto deve contenere l'indicazione della partecipazione del Ministero della Salute.

Articolo 13

I beni e gli strumenti acquistati per l'esecuzione del presente progetto di ricerca al termine della ricerca saranno destinati in proprietà al Ministero della Salute, salvo diverse espresse disposizioni al riguardo da adottare con apposito atto.

Articolo 14

Le parti contraenti prendono atto che il finanziamento, fuori del campo di applicazione IVA, del presente progetto ricade nella gestione dei fondi per il finanziamento delle attività di ricerca o sperimentazione, delle unità previsionali di base 3.1.2.10. "Ricerca Scientifica" capitolo 3398, di pertinenza del centro di responsabilità "Ordinamento sanitario, ricerca ed organizzazione del Ministero" - Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica - (ex Direzione Generale della Ricerca Sanitaria e della Vigilanza sugli Enti) dello stato di previsione del Ministero della Salute, in relazione a quanto disposto dal D.lgs. 502/92 e successive modifiche.

Roma, li

19 MAR 2008

PER LA
REGIONE CAMPANIA

PER IL MINISTERO DELLA SALUTE
Dr. Bruno Campione

